

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-01873 Tidei: Assunzione dei vincitori del concorso espletato per i ruoli del personale dell'ICE	140
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	143
5-01970 Scuvera: Convocazione di un tavolo ministeriale sulla vertenza relativa allo stabilimento Merck di Pavia	141
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	144
5-02115 Terzoni: Sospensione dei versamenti del GSE a favore degli impianti a biogas e biomasse per la produzione di energia nella regione Marche	141
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	145
5-02417 Galperti: Riunioni annuali del Foro economico italo-taiwanese	141
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	148
5-02793 Taranto: Impegni relativi a un mercato più integrato del GNL	141
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	149
5-02920 Fragomeli: Razionalizzazione della normativa relativa a commissioni e componenti di costo a carico dei gestori di impianti di erogazione carburante	142
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	150
AVVERTENZA	142

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo che si compone di 54 articoli, suddivisi in 4 titoli, riguardanti, rispettivamente:

 misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23);

 interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28);

misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37);

misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (articoli 38-54).

Per quanto attiene ai profili di competenza ovvero di interesse della X Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 19 prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, si prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell'AVCP all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); a tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell'ANAC presenta un piano di riordino dell'Autorità stessa, che deve essere approvato con DPCM (commi 1-4). Nelle more dell'approvazione di tale piano, il Presidente dell'ANAC provvede allo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa AVCP (comma 8). Sono ridefinite le attribuzioni spettanti all'ANAC. In particolare, si attribuiscono all'Autorità il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti (commi 5-6); le funzioni in materia di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 (comma 15). Al Presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015 al Commissario unico delegato del Governo ed alla società Expo 2015 (comma 7). Sono invece trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente svolte dall'ANAC, in materia di misurazione e valutazione della performance, che dovranno essere riordinate con regola-

mento di delegificazione (commi 9-11). Tale riordino è completato con la soppressione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico che operava presso la Presidenza del Consiglio (comma 14).

L'Autorità nazionale anticorruzione perde, altresì, le funzioni in materia di qualità dei servizi pubblici (commi 12 e 13).

L'articolo 22 prevede disposizioni relative alle autorità indipendenti che introducono, nei commi da 1 a 11, norme comuni alle diverse autorità in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali, acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa. In particolare, il comma 1 esclude la possibilità, ammessa dalle vigenti norme di settore, che i componenti di un'autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra autorità. Tale divieto di nomina vige per due anni dalla cessazione dell'incarico e, in caso di violazione, ne comporta la decadenza. In via analoga a quanto stabilito per la Consob, il comma 3 estende ai dirigenti a tempo indeterminato delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità il regime delle incompatibilità successive, già previsto per i componenti delle medesime autorità dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 481/1995. Tale disposizione, infatti, vieta ai componenti, per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. Il comma 4 introduce una nuova procedura per la gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni. Il comma 5 prevede che dal 1° luglio 2014 le Autorità amministrative indipendenti richiamate (ad eccezione dell'Autorità di regolazione dei trasporti) riducano il trattamento economico accessorio di tutto il loro personale in misura non inferiore al 20 per cento. Il comma 6 dispone che a

decorrere dal 1° ottobre 2014 gli organismi indicati al comma 1 riducano la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di rispettare tali limiti. Il comma 7 prevede la gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità. Il comma 8 assoggetta anche le autorità amministrative indipendenti alle disposizioni in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione. L'articolo 22, ai commi 9 e 10, prevede che l'Agenzia del Demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune di alcune autorità indipendenti (Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali). Tali Autorità vi devono trasferire i propri uffici entro il 30 giugno 2015. Una analoga procedura (individuazione entro il 30 settembre 2014 da parte del Demanio di immobili contigui da adibire a sede comune e trasferimento degli uffici entro il 30 giugno 2015) è prevista per le sedi in Roma della Consob, dell'Antitrust, del Garante della *privacy* e dell'Autorità anticorruzione, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza e in modo da assicurare che le predette Autorità abbiano non più di due sedi comuni. È abrogata la norma che dispone che più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città. Il comma 11 dell'articolo 22 stabilisce l'applicazione della disposizione di cui comma 9 sull'individuazione di una sede comune in uno o più edifici contigui per diverse autorità indipendenti, a decorrere dal 1° ottobre 2014, anche

all'Autorità di regolazione dei trasporti. Conseguentemente si sopprime la previsione che la sede dell'Autorità sia individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino. Il comma 12 attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio (e non più del TAR Lombardia) le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. I commi da 13 a 16 recano disposizioni concernenti l'ordinamento della Consob.

L'articolo 24 stabilisce che il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa, comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l'attuazione delle relative misure. In particolare, l'Agenda contempla la sottoscrizione di accordi ed intese con le regioni e l'istituzione di un comitato interistituzionale presso la Conferenza unificata (comma 1). Dispone che le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese (comma 2). Nei settori dell'edilizia e dell'avvio delle attività produttive l'adozione della modulistica è oggetto di accordo concluso in sede di Conferenza unificata (comma 3).

L'articolo 28 dimezza l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camera di Commercio. Occorre ricordare in proposito che si tratta della principale fonte di finanziamento per il sistema camerale, costituendo circa il 70 per cento delle entrate: il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emana ogni anno un decreto per determinare le misure del diritto annuale. Gli importi dovuti per il 2014 si evincono dalla nota n. 0201237 del 05 dicembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico sulle misure del diritto annuale per l'anno 2014, che a sua volta rinvia al Decreto 21 aprile

2011 del Ministero dello sviluppo economico, in quanto non si è ritenuto di aggiornare gli importi.

La vigilanza sulla materia del diritto annuale delle Camere di commercio è effettuata dallo stesso Ministero dello sviluppo economico, che con il decreto direttoriale 5 giugno 2014 (direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica) ha disposto la pubblicazione dei dati sulle attività economiche 2013, forniti dalle Camere di Commercio in relazione al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuale. Per l'anno 2013, il totale dell'importo del diritto annuale è pari a 780,5 milioni di euro. Per l'anno 2010 (secondo l'ultima relazione fatta al Parlamento sulle attività delle Camere di Commercio) il diritto annuale rappresentava circa il 70 per cento delle entrate del sistema camerale. Per quanto riguarda i costi, sempre per l'anno 2010, la parte strutturale era di 591 milioni di euro, mentre la parte variabile di 769,5 milioni di euro.

L'articolo 29 reca disposizioni sulle c.d. *white list*, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati. In particolare, il comma 1 – novellando la legge anticorruzione (n. 190 del 2012, articolo 1, comma 52) – prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardianie di cantieri) nei suddetti elenchi (oggi l'iscrizione è facoltativa). Per quelle imprese l'iscrizione alla *white list* assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia. In base al comma 2, in via transitoria, e per un massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, si prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla *white list*. Si presume, infatti, che l'obbligatorietà dell'iscrizione comporti un

elevato numero di domande e dunque un rallentamento dei tempi per le verifiche prefettizie e si intende evitare che questo determini un rallentamento nelle procedure di affidamento dei lavori. Laddove la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC.

L'articolo 32, nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione, detta una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite ovvero in presenza di fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione. In tali ipotesi, il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea (fino all'esecuzione del contratto) oppure di imporre all'impresa di rinnovare gli organi sociali. Il prefetto – fatte le proprie va-

lutazioni – provvede con decreto alla rinnovazione degli organi sociali se l'impresa non si adegua spontaneamente entro 30 giorni; nei casi più gravi, entro 10 giorni, nomina fino ad un massimo di 3 amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge. L'amministrazione straordinaria temporanea è considerata di pubblica utilità e gli amministratori rispondono per eventuali diseconomie solo in caso di dolo o colpa grave. Ipotesi di revoca del decreto di nomina degli amministratori sono l'adozione di provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto. Durante l'amministrazione straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratori via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo. Se le citate indagini penali riguardano membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, l'articolo 32 prevede, anziché l'amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Le misure di amministrazione, sostegno e monitoraggio introdotte dall'articolo 32 si applicano anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del prefetto; quest'ultimo informa dell'adozione delle misure il Presidente dell'ANAC. Le misure sono comunque revocate o cessano di produrre effetti all'esito di procedimenti penali e di prevenzione.

L'articolo 34 precisa che restano a carico della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.

L'articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche am-

ministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. Tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio. Tale divieto vale fino al recepimento delle tre direttive che riformano il settore degli appalti e delle concessioni: la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti « settori speciali » (acqua, energia, trasporti e servizi postali), la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Le direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni delle nuove norme nell'ordinamento nazionale entro il 18 aprile 2016. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il divieto (comma 2) non opera ove siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1, in conformità con la disciplina in materia di antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi prevedendo che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE. Per tale finalità, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 e alle ulteriori prescrizioni. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, il comma 2 prevede l'adeguamento delle modalità di controllo dei flussi finanziari alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla medesima entrata in vigore. Il comma 3 demanda a una

nuova delibera del CIPE, da adottare ai sensi della citata lettera e) del comma 3 dell'articolo 176 del Codice, l'aggiornamento delle modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla predetta delibera n. 45/2011, allo scopo di dare attuazione al disposto del presente articolo e alla definizione dei tempi di attuazione. La norma prevede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri necessari per l'implementazione e la gestione del sistema di monitoraggio finanziario.

L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici (articolo 132 del decreto legislativo n. 163/2006). Viene infatti introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

Si riserva quindi di presentare la proposta di parere nella prossima seduta prevista nella giornata di domani.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea dal prossimo 22 luglio, sottolinea che la Commissione può deliberare il proprio parere anche la prossima settimana.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), osserva che il provvedimento potrebbe essere significativamente modificato nell'esame presso la Commissione di merito, chiede se la Commissione si potrà successivamente esprimere anche sul testo modificato.

Marco DA VILLA (M5S) riterrebbe opportuno, qualora i tempi lo consentano, che la Commissione si esprima, per le parti di competenza, sul testo in esame e successivamente sul testo eventualmente modificato.

Gianluca BENAMATI (PD) condivide le osservazioni del collega Da Villa e sotto-

linea l'opportunità di deliberare nella seduta di domani una proposta di parere sul testo originale del decreto-legge che possa essere utile anche alla presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito – il cui termine è stato fissato il prossimo venerdì 11 luglio, alle ore 13 – che tengano conto delle condizioni e delle osservazioni che saranno eventualmente espresse nel parere della X Commissione.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, condivide le osservazioni del collega Benamati.

Marco DA VILLA (M5S), nel sottolineare l'ampiezza del provvedimento e l'importanza delle questioni in esso affrontate, auspica che si possa dedicare tempo congruo per approfondirne l'esame.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.30.

5-01873 Tidei: Assunzione dei vincitori del concorso espletato per i ruoli del personale dell'ICE.

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marietta TIDEI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Prende positivamente atto del fatto che l'Agenzia sta provvedendo all'assun-

zione di ulteriori dieci unità di personale. Lamenta tuttavia che il concorso finalizzato a queste assunzioni è stato bandito nel 2008 e che la graduatoria definitiva è stata pubblicata nel 2010.

5-01970 Scuvera: Convocazione di un tavolo ministeriale sulla vertenza relativa allo stabilimento Merck di Pavia.

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Lamenta che il tavolo preannunciato dal Governo in risposta a un suo precedente atto ispettivo per il 19 novembre 2013 non si è mai tenuto. Auspica pertanto che il tavolo sia convocato immediatamente considerato che la prevista chiusura dello stabilimento Merck di Pavia è motivata unicamente da ragioni di profitto e non di produttività.

5-02115 Terzoni: Sospensione dei versamenti del GSE a favore degli impianti a biogas e biomasse per la produzione di energia nella regione Marche.

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Patrizia TERZONI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Auspica tuttavia la soppressione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, attualmente all'esame del Senato, il quale stabilisce che possono proseguire l'attività gli impianti, per i quali era stata esclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e per i quali si introduce la cosiddetta VAS postuma, ossia la possibilità di sottoporlo a questa valutazione

oltre i termini. Ritiene infatti che la disposizione richiamata presenti profili problematici di costituzionalità.

5-02417 Galperti: Riunioni annuali del Foro economico italo-taiwanese.

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Guido GALPERTI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Prende atto che il Foro si svolgerà a Roma il prossimo 28 luglio, anziché a Taiwan, come inizialmente previsto. Sottolinea che Taiwan è la diciottesima potenza economica mondiale e che il volume economico degli interscambi con l'Unione europea è pari a 36 miliardi di euro di cui 3 con il nostro Paese, pur in assenza di rapporti diplomatici. Sollecita pertanto il Governo a seguire con attenzione queste occasioni di incontro tra i due Paesi che rappresentano l'unico prezioso strumento di interlocuzione per le imprese italiane con Taiwan.

5-02793 Taranto: Impegni relativi a un mercato più integrato del GNL.

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luigi TARANTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Apprezza in particolare la possibilità di elaborare un Piano nazionale integrato per lo sviluppo del GNL. Si tratta di una questione di estrema attualità alla luce delle conclusioni del G7 Energia svoltosi a Roma nello scorso mese di maggio e alla connessa necessità di diversificazione delle fonti e dei percorsi di approvvigionamento.

5-02920 Fragomeli: Razionalizzazione della normativa relativa a commissioni e componenti di costo a carico dei gestori di impianti di erogazione carburante.

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta e sollecita il Governo a fornire un aggiornamento sull'evoluzione della normativa dopo l'entrata in vigore, il prossimo 29 luglio, del decreto 14 febbraio 2014, n. 5. Entro questa data le banche dovranno adeguarsi dando indicazioni puntuali sulla struttura dei costi che sot-

tintendono alle commissioni, da differenziare tra carte di debito, di credito e micropagamenti inferiori a 30 euro.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01873 Tidei: Assunzione dei vincitori del concorso espletato per i ruoli del personale dell'ICE.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La dotazione organica dell'Agenzia ICE è stata fissata dalla Legge istitutiva (n. 214 del 22.12.2011 e ss.mm.) in 450 unità. Entro tale limite, con il DPCM del 28 dicembre 2012, è stato disposto il trasferimento all'Agenzia delle risorse finanziarie, strumentali e umane provenienti dall'ex Istituto nazionale per il commercio estero, queste ultime previo esperimento di una procedura comparativa per titoli.

Le 140 unità di personale che non hanno superato la selezione non sono state poste in mobilità, bensì assorbite nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e assunte a tempo indeterminato. Pertanto in futuro potranno rientrare nell'organico della nuova Agenzia, essendo dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di eventuale apertura della procedura di mobilità in entrata da parte dell'Agenzia ICE, secondo la normativa vigente.

Per quanto riguarda in particolare l'utilizzo delle graduatorie vigenti presso l'ex ICE al momento della soppressione, questo utilizzo è stato autorizzato esclusivamente per la nuova Agenzia, dall'articolo 4 comma 6 del predetto DPCM, in caso di futuri fabbisogni di personale di pari qualifica, fermi i vincoli previsti in materia di assunzioni.

In base a quanto sopra, oltre alle 12 assunzioni avvenute subito prima della soppressione dalla graduatoria a 107 posti per l'area funzionale C1, l'Agenzia ICE sta adesso provvedendo all'assunzione per il 2014 di ulteriori 10 unità provenienti dallo stesso concorso, in base alla propria Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale. L'Agenzia è in attesa in queste settimane dell'apposita autorizzazione all'assunzione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si fa presente infine che le norme vigenti in materia di assunzioni (articolo 14 legge 135/2012 e articolo 4 comma 3 DL 101/2013) prevedono la condivisione delle graduatorie di vincitori di concorso tra Pubbliche Amministrazioni nell'ottica del contenimento della spesa. Pertanto tale possibilità è ampliata a tutta la PA a patto che possieda vacanze in organico in base al proprio fabbisogno di personale e non sia in possesso di graduatorie in corso di validità.

A questo proposito il Ministero della Giustizia si è già dichiarato disponibile a sottoscrivere una convenzione con l'ICE Agenzia, per la condivisione della graduatoria in oggetto, che verrà attivata non appena la Funzione Pubblica avrà formalizzato all'Agenzia stessa l'autorizzazione ad assumere le 10 unità richieste.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01970 Scuvera: Convocazione di un tavolo ministeriale sulla vertenza relativa allo stabilimento Merck di Pavia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo di cui si discute, verte sulla chiusura dello stabilimento di Pavia della multinazionale farmaceutica Merck. Il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo assiduamente le problematiche relative alla riorganizzazione di Sharp Merck & Dome (MSD) e, più recentemente, della annunciata chiusura delle produzioni presso lo stabilimento di Pavia, dove sono ancora occupate circa 200 persone.

Com'è noto, i Rappresentanti dell'azienda hanno dichiarato la decisione della Casa Madre di chiudere il sito di Pavia entro il 31 dicembre 2014 ed illustrato le ragioni della scelta, quale parte integrante di un processo di consolidamento a livello globale del network produttivo, non legata agli standard dello stabilimento in questione. Decisioni analoghe sono state già annunciate in Paesi emergenti (Brasile, Giappone, Messico,

Cina, Singapore), in Europa (Portogallo, Spagna, Francia e, recentemente, Paesi Bassi e Irlanda) e negli stessi Stati Uniti.

I Rappresentanti dell'azienda hanno confermato l'impegno da parte di MSD ad individuare un potenziale investitore che subentri nel citato sito di Pavia, affidandone il compito ad un advisor, al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardando nella maggiore misura possibile i livelli occupazionali. L'annuncio recente dell'esistenza di un acquirente per lo stabilimento non è, tuttavia, stato confermato.

Il Ministero sta sollecitando la Direzione aziendale a fornire ogni utile informazione sullo stato di avanzamento della ricerca di nuovi imprenditori. Non essendo ancora fornito alcun ragguaglio, si è inteso calendarizzare per le prossime settimane nuovamente la convocazione del tavolo di confronto aperto da tempo presso il MiSE.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02115 Terzoni: Sospensione dei versamenti del GSE a favore degli impianti a biogas e biomasse per la produzione di energia nella regione Marche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ricordo che – come riportato dall'interrogante – con la sentenza n. 93/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della legge della Regione Marche n. 3 del 2012 nelle parti in cui escludeva gli impianti a biogas e biomassa per la produzione di energia elettrica dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening) e, conseguentemente, dalla stessa valutazione di impatto ambientale (VIA).

A seguito di tale sentenza, il TAR Marche ha accolto alcuni ricorsi presentati contro la realizzazione di queste centrali annullando le relative autorizzazioni (sentenze nn. 559/2013 e 215/2014).

Secondo quanto riferito dall'interrogante, la Regione Marche starebbe cercando di sanare la situazione approvando una nuova legge con la quale si riattivano tali autorizzazioni imponendo una VIA postuma, operazione che costituirebbe, secondo lo stesso interrogante, l'ennesimo palese strappo normativo e costituzionale.

Premesso, inoltre, che le autorizzazioni uniche sono condizione vincolante per accedere ai contributi rilasciati dal GSE, l'Onorevole chiede se il Ministero sia informato sulla possibilità che il GSE, a fronte della revoca delle autorizzazioni di cui sopra ad opera del TAR, stia continuando a versare i contributi relativi alla produzione di energia elettrica; e se nel caso in cui il versamento non sia stato interrotto, non si ritenga necessario assumere iniziative affinché siano sospesi tali versamenti e sia recuperato quanto indebitamente ricevuto dai proprietari degli impianti.

Al riguardo, anche alla luce delle informazioni fornite dal GSE, posso comunicare quanto segue.

Per quanto concerne la prima richiesta si precisa che la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2013 ha decretato l'incostituzionalità degli allegati alla Legge della Regione Marche n. 3/2012, nelle parti in cui in relazione agli impianti in questione, prevedeva soglie di tipo dimensionale quali esclusivi criteri discriminatori per l'assoggettamento (o l'esonero) dalla VIA, senza considerare gli ulteriori criteri stabiliti al riguardo dalla direttiva 2011/92/UE sulla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Premesso che gli effetti della pronuncia della Consulta non si estendono in modo automatico agli atti amministrativi che medio tempore hanno dato applicazione alla norma dichiarata incostituzionale, essendo invece necessario che tali atti siano annullati dal giudice o siano rimossi in sede di esercizio del potere di autotutela, il GSE, a seguito di specifiche segnalazioni da parte della Regione Marche, è venuto a conoscenza della circostanza che, sulla base della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, sono state oggetto di annullamento da parte del TAR Marche le autorizzazioni uniche relative a 5 impianti nella titolarità delle Società indicate in nota.

Inoltre, in relazione ad un altro impianto sito nel Comune di Osimo (AN) la Regione Marche ha comunicato al GSE che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 789 del 2014, ha sospeso l'efficacia

della relativa autorizzazione intimando a tale società «di astenersi da qualsiasi attività comportante ulteriore proseguo della realizzazione e/o dell'esercizio dell'impianto per cui è causa».

In conseguenza dell'annullamento o sospensione dell'efficacia dei suddetti titoli autorizzativi, il GSE ha, quindi, sospeso l'erogazione degli incentivi a quegli impianti già in esercizio, avviando altresì un procedimento volto all'annullamento della qualifica IAFR.

In relazione invece agli impianti iscritti nelle graduatorie del registro di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, non ancora entrati in esercizio e non incentivati, il GSE ha avviato un procedimento di verifica documentale ai fini dell'adozione di un provvedimento di decadenza degli impianti dal relativo Registro.

In ogni caso, il GSE ha avviato una interlocuzione con la Regione Marche al fine di ottenere un quadro completo degli impianti autorizzati e non sottoposti a VIA, i cui titoli autorizzativi siano stati annullati dal giudice amministrativo sulla base della citata sentenza costituzionale, allo scopo di adottare i conseguenti provvedimenti in autotutela.

Per quanto riguarda eventuali altri impianti della tipologia in esame ubicati nel territorio marchigiano, che non risultino essere stati oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, va fatto presente che è in capo ai soggetti che rilasciano i titoli autorizzativi la responsabilità della verifica della sussistenza o permanenza delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attività, con l'obbligo stabilito dall'articolo 42, commi 2 e 4, del d.lgs. 28/2011 della tempestiva segnalazione al GSE delle eventuali anomalie riscontrate. Al riguardo il GSE informa di non aver ricevuto alcuna comunicazione di provvedimenti di annullamento in autotutela (o di sospensione dell'efficacia) da parte delle autorità competenti né di altre decisioni di annullamento in sede giudiziaria.

Nel frattempo, è intervenuto l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (recante «disposizioni urgenti

per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea).

In base al citato articolo 15 (rubricato «*Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170*») gli impianti in questione (cioè quelli la cui autorizzazione è stata annullata in sede giurisdizionale per mancanza dello screening ovvero esclusi dalla verifica in base alle norme statali e regionali) vanno sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, a norma dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006. Nelle more dell'adozione dell'atto definitivo sulla predetta verifica di assoggettabilità e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, gli impianti in parola possono proseguire nella loro attività.

Alla luce del descritto quadro normativo, attualmente all'esame del Parlamento – ancora in fieri, e in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato sui ricorsi in appello presentati dalle società interessate per la riforma delle predette sentenze del TAR Marche, il GSE, ferma restando la sospensione dell'efficacia della qualifica IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili) e quindi dell'erogazione degli incentivi, ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento di definitivo annullamento in autotutela della qualifica stessa.

Nel caso in cui gli operatori abbiano richiesto il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva sino allo spegnimento dell'impianto, è stata invece remunerata dal GSE, a prezzi di mercato (senza riconoscimento della parte incentivante) l'energia immessa in rete, dalla data della sentenza di annullamento del titolo autorizzativo, sino allo spegnimento effettivo.

In tali ipotesi il GSE aveva richiesto agli operatori di rendere nota la data di spegnimento, come approvata dalla Regione. Nei casi in cui la data non è stata indicata, il GSE ha comunicato, anche in ragione della prosecuzione dell'attività produttiva, l'esclusione dell'impianto dal proprio contratto di dispacciamento dal

1° agosto 2014. Il provvedimento inviato a Terna per l'esclusione dal contratto di dispacciamento è quindi direttamente connesso allo stato autorizzativo dell'impianto, che, allo stato, è sprovvisto del titolo alla costruzione e all'esercizio per effetto delle predette sentenze del TAR Marche.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02417 Galperti: Riunioni annuali del Foro economico italo-taiwanese.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede quando sarà indetta la riunione annuale del Foro italo-taiwanese di cooperazione economica.

Informo a riguardo che a differenza degli anni passati, nel corrente anno, vista la Presidenza italiana dell'UE, l'incontro annuale si terrà a Roma.

In data 27 giugno scorso si è tenuta la riunione preparatoria per citato IV Foro di cooperazione economica, industriale e finanziaria tra Italia e Taiwan e la richiesta riunione avrà luogo a Roma il prossimo 28 luglio.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02793 Taranto: Impegni relativi a un mercato più integrato del GNL.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso i propri Uffici (DG SAIE) ha attivato una discussione con i *focal points* del G7 per dare seguito, via Agenzia Internazionale dell'Energia e UE, le decisioni del G7 Energia di Roma sulla sicurezza degli approvvigionamenti, da perseguire con misure di breve, medio e lungo termine, e sulle misure di aiuto alla situazione energetica ucraina, anche pienamente confermate dal Summit G7 di Bruxelles.

Si è preso contatto con l'Agenzia Internazionale dell'Energia per valutare il loro contributo in termini di studio della « capacità di resistenza » del sistema gas europeo ed è stata predisposta una prima ipotesi di tematiche da sviluppare entro la fine dell'anno.

La Commissione europea, altresì, a seguito della Comunicazione del 28 maggio 2014 sulla « Sicurezza energetica europea », che sarà discussa durante la Presidenza italiana del Consiglio della UE, documento che rispecchia le analisi italiane predisposte per il G7, ha anche identificato 33 progetti energetici infrastrutturali prioritari da implementare nel breve e medio termine, sia nel settore gas sia in quello elettrico, ed ha iniziato gli « stress test » sulle infrastrutture gas.

In quest'ambito, la Presidenza italiana del Consiglio europeo, in coordinamento con la Commissione europea, organizzerà un incontro d'alto livello, a Roma il 19

novembre prossimo, invitando oltre gli Stati membri, tutti gli Stati che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo. In tale circostanza sarà focalizzato lo sviluppo del potenziale di risorse idrocarburi nell'Africa settentrionale (Algeria, Tunisia, Egitto e Libia) e nell'area sud orientale del Mediterraneo (Cipro e Israele), analizzando anche l'uso del GNL nel Mediterraneo come carburante per il trasporto marittimo, in vista dei nuovi limiti di emissione del traffico navale previsti al 2020.

La Presidenza italiana continuerà inoltre a promuovere lo sviluppo del corridoio Sud come una rotta di fornitura di gas dall'area caspica, e la migliore utilizzazione dei terminali di rigassificazione del GNL al fine di avvantaggiarsi dello sviluppo del mercato internazionale del GNL che, nel medio termine, diventerà più liquido e globalizzato, anche in considerazione del fatto che nella Comunicazione della Commissione sulla sicurezza energetica, viene indicata tra le priorità europee la realizzazione di un hub energetico mediterraneo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, infine, si è attivato per valutare la possibilità di elaborare un piano nazionale integrato per lo sviluppo del GNL per il suo uso diretto nei trasporti pesanti via gomma e marittimi, in vista dell'adozione al 2020 di nuovi più severi limiti.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-02920 Fragomeli: Razionalizzazione della normativa relativa a commissioni e componenti di costo a carico dei gestori di impianti di erogazione carburante.

TESTO DELLA RISPOSTA

I quesiti richiesti con l'interrogazione sono sostanzialmente due: con il primo, concernente l'utilizzo dei pagamenti elettronici, viene chiesto di chiarire la questione delle tariffe delle commissioni; con il secondo, relativo alla normativa della contribuzione al Fondo indennizzi dei gestori di distributori di carburanti, viene domandato di intervenire sulla normativa medesima al fine di non erodere ulteriormente lo scarso margine di guadagno dei distributori di carburante.

Per quanto riguarda la disciplina concernente l'uso dei mezzi di pagamento elettronici, si ricorda che il Ministero dello sviluppo economico, nel quadro delle iniziative e dei Tavoli per la ristrutturazione della rete dei carburanti, ha promosso la diffusione degli impianti di distribuzione *self service* con pagamento elettronico e/o automatizzato, sia per ottenere riduzioni dei costi e, quindi, dei prezzi, sia per limitare i rischi collegati all'uso del contante e, nel contempo, favorire una modernizzazione della rete in linea con i processi di ristrutturazione già avviati a livello europeo.

A fronte di ciò, il MISE si è a suo tempo impegnato a favorire iniziative volte a ridurre i costi delle transazioni con moneta elettronica per i gestori di carburante, anche in considerazione del fatto che tali oneri costituiscono un vincolo rilevante per gli esercenti, cui è riconosciuto un margine di guadagno lordo di circa 4 centesimi al litro di carburante (al netto delle imposte e del prezzo pagato alla compagnia che fornisce il prodotto), di per sé, non sempre sufficiente a coprire le

spese richieste dal servizio bancario, specie sulle transazioni elettroniche di importo minore.

Al riguardo, sullo stato di applicazione dell'articolo 27, comma 1, lettera d) del D. L. n. 1 del 2012, che garantisce la gratuità, sia per l'acquirente sia per il venditore, delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro, regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, ricordo che la legge, mentre assicura in modo permanente tale gratuità all'acquirente, è « transitoria » per il venditore, in attesa che vengano individuate, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le regole per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti, in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

In tale quadro il Ministero si è reso parte attiva per sensibilizzare il sistema bancario affinché in attesa del citato provvedimento non fossero applicate, neppure indirettamente, commissioni al venditore, nonché per individuare criteri certi e non penalizzanti per la categoria nella determinazione di nuove commissioni da definire valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni.

Il decreto in questione è stato emanato il 14 febbraio 2014, n. 5, pubblicato nella GU del 31 marzo 2014, n. 75 ed entrerà in vigore il prossimo 29 luglio. Effettivamente, con la pubblicazione del citato decreto cessa di avere efficacia la dispo-

sizione contenuta nell'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la quale recava il regime di gratuità dei pagamenti con carte presso gli impianti di distribuzione di carburanti (cfr. Visto n. 4 del decreto 14 febbraio 2014, n. 51).

Si è aperta così una fase delicata poiché entro il 29 luglio p.v. le Banche dovranno adeguarsi, dando indicazioni puntuali sulla struttura dei costi che sottintendono alle commissioni, da differenziare tra carte di debito, di credito e micropagamenti (inferiori a 30 euro).

È pertanto necessario che si pervenga in tale sede alla definizione di commissioni che promuovano effettivamente l'utilizzo della moneta elettronica in questo particolare settore di mercato, considerato che il Decreto del MISE 24 gennaio 2014 ha istituito l'obbligo dal 30 giugno p.v., da parte degli esercenti di qualunque attività commerciale (inclusi pertanto i distributori di carburanti) ad accettare pagamenti con carte di debito, per importi superiori a 30 euro, per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

Sul tema è anche intervenuto il Vice Ministro dell'Interno, nell'incontro con il Ministero dello sviluppo economico, le Federazioni dei gestori (Faib, Fegica, Figisc), le Associazioni dei titolari (Unione Petroliera, Assopetroli, Consorzio Grandi Reti, Federdistribuzione), nonché le rappresentanze del mondo bancario, in un confronto sulle possibili soluzioni da adottare al fine di prevenire e contrastare i sempre più frequenti fenomeni di criminalità che interessano i punti vendita di carburanti, da tempo all'attenzione delle Istituzioni pubbliche a livello locale (ad es., Regione

Lombardia e Prefettura di Lecce). Anche in tale sede è emersa la necessità di promuovere la diffusione dei mezzi elettronici di pagamento al fine di limitare al massimo l'uso del denaro contante negli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.

Circa l'altra richiesta degli On.li interroganti, in merito alla contribuzione da parte dei gestori degli impianti della distribuzione dei carburanti al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti ai sensi del DM 19 aprile 2013, si evidenzia che tale Decreto, al comma 5 dell'articolo 6 prevede che «I contributi potranno essere versati dai titolari di autorizzazione anche per l'importo a carico dei gestori a seguito di apposita delega da parte di questi ultimi.»

Tale disposizione riprende le disposizioni in tal senso delle precedenti normative di rifinanziamento del Fondo anch'esse rivolte in misura diversa sia a carico dei titolari (per i due terzi del rifinanziamento), che a carico dei gestori (per un terzo del rifinanziamento). Si tratta del DM 24 febbraio 1999, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e del DM 7 agosto 2003 in attuazione dell'articolo 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

L'accollo da parte dei titolari della contribuzione al Fondo della quota a carico dei gestori in passato è stato oggetto di accordo tra singole Compagnie petrolifere e Associazioni sindacali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti (Faib Confesercenti / Fegica CISL / Figisc Confcommercio) nell'ambito dei rinnovi degli accordi economici-normativi.